

*IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO  
INTERMODALE NEL PORTO DI ANCONA*



**DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE**  
**RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE**  
**E DIREZIONE DEI LAVORI**

**I FUNZIONARI REDATTORI**

*Dott. Luca Grisostomi*

*Geom. Marco Brugiapaglia*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Gianluca Pellegrini*

## **INDICE**

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ✓ Articolo 1 – Oggetto del servizio                                            | pag. 3  |
| ✓ Articolo 2 – Descrizione delle prestazioni                                   | pag. 3  |
| ✓ Articolo 3 – Obblighi particolari relativi alla progettazione                | pag. 6  |
| ✓ Articolo 4 – Obblighi particolari relativi alla direzione dei lavori         | pag. 7  |
| ✓ Articolo 5 – Obblighi particolari relativi al coordinamento per la sicurezza | pag. 8  |
| ✓ Articolo 6 – Altri obblighi dell'affidatario                                 | pag. 8  |
| ✓ Articolo 7 – Prestazioni eventuali non previste                              | pag. 9  |
| ✓ Articolo 8 – Altre condizioni specifiche del servizio                        | pag. 9  |
| ✓ Articolo 9 – Proprietà dei progetti e della documentazione                   | pag. 10 |
| ✓ Articolo 10 – Variazioni, interruzioni, ordini informali                     | pag. 10 |
| ✓ Articolo 11 – Durata del servizio, termini temporali                         | pag. 11 |
| ✓ Articolo 12 – Penali                                                         | pag. 13 |
| ✓ Articolo 13 – Riservatezza, coordinamento, astensione                        | pag. 14 |
| ✓ Articolo 14 – Risoluzione del contratto                                      | pag. 15 |
| ✓ Articolo 15 – Corrispettivi economici                                        | pag. 16 |
| ✓ Articolo 16 – Struttura operativa                                            | pag. 18 |
| ✓ Articolo 17 – Modalità di corresponsione dei compensi economici              | pag. 20 |
| ✓ Articolo 18 – Assicurazioni                                                  | pag. 21 |
| ✓ Articolo 19 – Subappalto                                                     | pag. 21 |
| ✓ Articolo 20 – Definizione delle controversie                                 | pag. 22 |

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento – per quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 – del servizio finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona, di cui allo specifico progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in data 11/07/2016.
2. Per detti interventi, così come per il servizio di cui sopra, assume il ruolo di committente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nel prosieguo chiamata Autorità.
3. Si identifica di seguito quale Affidatario il soggetto che, sulla base di apposito atto convenzionale, assumerà dall'Autorità l'incarico per lo svolgimento del servizio suddetto.

## **ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'intervento a cui il servizio verte, ricadente nella zona commerciale del porto di Ancona, consiste sinteticamente negli stralci di opere come di seguito indicato:

- a) creazione di un nuovo percorso veicolare a raso, mediante realizzazione di una nuova sede stradale su di un tracciato della lunghezza pari a m 900,00 c.ca, incluse le relative opere d'arte nonché la conseguente delocalizzazione dell'attuale varco di entrata e di uscita nella zona doganale della darsena Marche (tettoia e garitte di guardia);
- b) prolungamento, per ulteriori m 300,00 c.ca, del fascio di binari ferroviari cosiddetto "di appoggio", interni alla succitata zona doganale della darsena Marche;

il tutto secondo quanto più dettagliatamente contemplato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica in proposito redatto dall'Autorità in data 11/07/2016.

Si prevedono dunque due stralci di esecuzione, di cui quello del punto b) consecutivo a quello del punto a); ciò senza che sia necessariamente assicurata la continuità temporale tra uno e l'altro.

Per l'intervento di cui al punto a), si presume la spesa complessiva pari all'importo di €1.300.000,00, mentre, per l'intervento di cui al punto b), la spesa complessivamente presunta ammonta all'importo di €2.000.000,00.

2. Per gli interventi suddetti, verrà redatto, globalmente, un unico progetto di livello definitivo, mentre la progettazione esecutiva sarà articolata separatamente e distintamente per ciascuno degli interventi medesimi, affinché questi possano trovare realizzazione – quello di cui al punto b) consecutivamente a quello di cui al punto a) – mediante due appalti di lavori specifici secondo i rispettivi settori di specializzazione.
3. Per la **progettazione definitiva**, si prevede la redazione dei seguenti elaborati, ognuno con contenuti conformi alla normativa vigente in materia, salvo diverse disposizioni di dettaglio che dovesse impartire il competente responsabile del procedimento:
  - relazione generale;
  - relazioni tecniche;

- relazione geologica;
- relazione geotecnica;
- relazione idrologica;
- relazione idraulica;
- relazione paesaggistica;
- relazione ed elaborati sui requisiti acustici ex Legge n. 447/1995 ss. mm. ii.;
- relazione energetica ex Legge n. 10/1991 ss. mm. ii.;
- elaborati grafici rappresentativi dello stato attuale;
- studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici rappresentativi delle opere di progetto;
- studio di impatto ambientale;
- relazione sulla gestione delle materie;
- calcoli delle strutture;
- calcoli degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- analisi dei prezzi unitari;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- stima degli oneri speciali (aggiuntivi) per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori;
- quadro economico.

4. Per ognuno dei **progetti esecutivi** degli interventi predetti, si prevede la redazione dei seguenti elaborati, sempre con contenuti conformi alla normativa vigente in materia e fatte salve diverse disposizioni di dettaglio che dovesse impartire il competente responsabile del procedimento:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici rappresentativi dello stato attuale;
- elaborati grafici rappresentativi, secondo un avanzato livello di dettaglio, delle opere di progetto e delle connesse misure di miglioramento ambientale, comprensivi dei particolari costruttivi;
- calcoli esecutivi delle strutture;
- calcoli esecutivi degli impianti;
- piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;
- piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss. m. ii.;
- fascicolo dell'opera, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
- analisi dei prezzi unitari;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- stima degli oneri speciali (aggiuntivi) per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori;

- quadro economico;
- cronoprogramma;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema del contratto d'appalto.

Ciascuno degli elaborati su indicati dovrà essere redatto e sottoscritto da soggetti di idonea qualificazione, regolarmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza.

Sono escluse, dal servizio, le prestazioni necessarie all'esecuzione dei rilievi topografici dello stato attuale e dei sondaggi geognostici – necessari alla progettazione – nelle aree interessate dagli interventi, a cui provvederà preventivamente l'Autorità.

5. Per quanto concerne la direzione dei lavori, il servizio, tenuto conto che gli interventi in questione troveranno attuazione secondo due stralci consecutivi come sopra indicato, **in assenza di normativa sopravvenuta**, include tutte le attività previste dagli articoli del Titolo VIII – Capo I del Regolamento in materia di contratti pubblici emanato con D.P.R. n. 207/2010, ivi inclusi, quindi, le misurazioni ed il controllo tecnico-contabile, l'assistenza alle operazioni di collaudo, le rendicontazioni e le liquidazioni dei compensi – sia a corpo che a misura – dovuti alle imprese esecutrici, l'aggiornamento degli elaborati progettuali, la certificazione energetica di cui all'art. 8 – comma 2 del D. Lgs. n. 192/2005 ss. mm. ii. così come da ultimo modificato ed integrato, nonché le prestazioni stabilite in proposito da ogni altra fonte normativa vigente o che sia comunque necessaria per il controllo della regolare esecuzione delle opere.

Le attività della direzione dei lavori comprendono inoltre le prestazioni necessarie al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato.

6. Tutte le prestazioni di cui sopra, in generale, saranno comunque svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, nonché dei criteri e delle indicazioni impartiti dal competente responsabile del procedimento. Esse includeranno, inoltre, ogni incombenza accessoria o comunque connessa che sia dovuta per il completo e regolare svolgimento del servizio in questione, fra cui:

- la partecipazione – a qualunque ora e giorno, pur con congruo preavviso – ad incontri con la committenza od altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio medesimo è finalizzato;
- le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti che si rendano dovuti agli elaborati progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero impartite, nel corso delle istruttorie per le approvazioni e gli assenti di legge, da parte dei competenti soggetti istituzionali;
- le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti che si rendano dovuti agli elaborati progettuali a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni legislative;
- l'assistenza alla committenza nelle sedi delle istruttorie suddette, con partecipazione – in qualunque ora e giorno, anche serale e festivo, pur con congruo preavviso – alle riunioni ed agli incontri che fossero necessari.

Si precisa che l'appalto del servizio è articolato in un unico lotto, in ragione delle considerazioni di seguito illustrate.

Tutte le opere riferite al servizio in questione risultano strettamente correlate tra loro per quanto concerne le infrastrutture coinvolte dall'attività in affidamento, in particolare per quanto attiene agli aspetti ambientali, di pianificazione territoriale, di obiettivi strategici e di interferenze esecutive.

Da tali esigenze discende l'opportunità che venga garantita omogeneità e coerenza dal punto di vista del processo progettuale e che venga garantita in sede di direzione Lavori la piena conoscenza delle motivazioni che hanno portato all'adozione delle soluzioni progettuali scelte, ciò al fine di garantire la piena e integrale attuazione delle stesse.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI PARTICOLARI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE**

1. L'Affidatario, nella progettazione definitiva ed esecutiva, si dovrà attenere alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica citato al precedente art. 1, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal competente responsabile del procedimento o altro accordo risultante da apposito verbale. L'Affidatario è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche dei progetti da egli redatti che vengano imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza degli interventi a cui il servizio in oggetto verte, nonché ai diversi orientamenti che l'Autorità abbia a manifestare per giusta ragione anche sugli aspetti fondamentali della progettazione, anche in corso di elaborazione e con richieste di eventuali varianti o modifiche, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
2. L'Affidatario del servizio deve inoltre:
  - adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati della progettazione qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi, alle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento anche a seguito di riunioni o confronti di sorta con soggetti interessati agli interventi a cui il servizio verte;
  - controdedurre tempestivamente nel caso, in qualunque momento, si riscontrasse l'incongruità economica delle opere progettate rispetto agli stanziamenti economici per esse già previsti, proponendo gli eventuali rimedi possibili in termini di riduzione o contenimento della spesa;
  - operare diligentemente e conformemente alle norme, curando l'idoneità e la completezza delle prestazioni, affinché per quanto di sua diretta competenza: siano conseguibili tutte le approvazioni e gli assensi per legge dovuti; siano riconoscibili l'immediata cantierabilità e l'appaltabilità delle opere progettate; si consegua un positivo esito della verifica preventiva ex art. 26 D. Lgs. n. 50/2016; possano svolgersi correttamente le operazioni di collaudo e si possa conseguire un positivo esito delle stesse; sia esclusa la necessità di variazioni in corso d'opera a meno di circostanze impreviste ed imprevedibili a priori; le imprese esecutrici non abbiano a formulare riserve in corso d'opera né a rivendicare indennizzi o compensi aggiuntivi rispetto a quanto con esse contrattualmente pattuito.
3. Sono incluse nelle attività della progettazione affidate con il presente servizio le ricognizioni ed i sopralluoghi presso le aree interessate, i sopralluoghi e le riunioni sia presso la sede della committenza o in altre sedi di soggetti istituzionali aventi comunque competenza che, ai fini della progettazione medesima, si rendano dovuti per confronti, assistenza alle istruttorie amministrative, etc. Sono altresì incluse le constatazioni e le misurazioni in sito con i più comuni

strumenti di misura, mentre restano escluse tutte le attività specialistiche riguardanti rilievi topografici, sondaggi geognostici, prove tecniche e di laboratorio, analisi chimiche, etc.

4. L'Affidatario, nella redazione di ciascun elaborato attinente alla progettazione degli interventi, tanto al livello definitivo quanto al livello esecutivo, dovrà attenersi alle regole di comunicazione e di pubblicità del programma CEF – Connecting Europe Facility, come illustrato nel seguente link: <https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos>, oltre che alle ulteriori indicazioni successivamente fornite dal committente.
5. L'Affidatario, prima dell'avvio delle attività della progettazione, dovrà provvedere alla nomina – comunicandone il nominativo alla committenza – del soggetto di adeguata qualificazione professionale che, ai fini della progettazione medesima, assumerà il ruolo di “*Progettista coordinatore*”. Tale soggetto, fatta eccezione per le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che per il proprio operato risponderà direttamente al competente responsabile del procedimento, sarà l'unico interfaccia con la committenza nello svolgimento di tutte le attività relative alla progettazione; egli, per tutti i progetti redatti ad evasione del servizio affidato, dovrà inoltre garantire con apposita dichiarazione – assumendosene ogni connessa responsabilità – la coerenza tra i vari elaborati e le opere specialistiche progettate.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI PARTICOLARI RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI**

1. Le prestazioni di direzione dei lavori, ivi incluse quelle accessorie o riconducibili, devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva. Tali prestazioni devono essere svolte per tramite di personale idoneamente qualificato ovvero abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale della categoria di appartenenza, in maniera tale da evitare ogni inconveniente, ritardo, riserva, contestazione, nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico degli interventi a cui il servizio in questione verte.
2. Le prestazioni di direzione dei lavori dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa nonché di quanto proposto in sede di gara per l'affidamento del presente servizio.
3. L'ufficio di direzione dei lavori sarà costituito secondo quanto proposto dall'Affidatario in sede di gara per l'affidamento del presente servizio, garantendo comunque la presenza in cantiere o ad incontri e riunioni ogni qualvolta la committenza lo ritenga necessario.
4. Il direttore dei lavori, nell'espletare le sue funzioni, si interfacerà con la committenza esclusivamente nella persona del responsabile del procedimento, fornendo le indicazioni e le informazioni dovute nei modi e nei termini temporali stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, firmando altresì gli atti e gli elaborati di sua competenza.
5. L'Affidatario dovrà garantire, nell'ambito della direzione dei lavori, la verifica di congruità tra gli elaborati costruttivi “*as built*” – redatti ai termini contrattuali dai competenti soggetti appaltatori dei lavori – e le opere realizzate, sottoscrivendo in tal senso gli elaborati medesimi.
6. Le attività della direzione dei lavori affidate con il servizio in argomento comprendono tutti i sopralluoghi che fossero necessari, da parte di soggetti idoneamente qualificati, presso i cantieri temporanei degli interventi a cui il servizio stesso verte, ciò in relazione all'effettivo andamento

dei lavori – anche nei casi in cui questi procedessero con ritardi – ed alle consuetudini della buona prassi.

#### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI PARTICOLARI RELATIVI AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA**

1. Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori integranti la progettazione definitiva, si atterranno alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato. In particolare, il piano di sicurezza e coordinamento sarà conforme alle disposizioni recate dall'art. 100 e dall'allegato XV del succitato decreto.
2. Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comporterà altresì la redazione, nell'ambito della progettazione esecutiva, del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 – comma 1 lettera b) dello stesso decreto.
3. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riguarderà tutti gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, fra cui l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2., oltre che la verifica e l'approvazione dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.
4. Tutte le funzioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere assunte e svolte da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 – comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, che riferirà e risponderà sempre per il proprio operato al competente responsabile dei lavori, quest'ultimo individuato – ai sensi della stessa norma – nella persona del responsabile del procedimento degli interventi a cui il servizio in questione verte.

#### **ARTICOLO 6 – ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. L’Affidatario, in generale, è obbligato all’osservanza di tutte le condizioni e delle norme stabilite con il disciplinare ed il bando di gara relativi al servizio in argomento nonché con il presente atto, nonché delle previsioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente documento e dagli atti da esso richiamati, è obbligato all’osservanza della Legge 02 marzo 1949 n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto del servizio medesimo.
2. L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico in piena conformità alle norme vigenti e alle direttive ed istruzioni che saranno impartite dal committente per tramite del competente responsabile del procedimento.
3. L’Affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme fiscali e qualsiasi norma possa comunque riguardare il servizio di che trattasi.
4. L’Affidatario dovrà produrre ogni altro documento o elaborato richiesto dal committente e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni, al fine di chiarire e integrare quanto già da egli presentato nell’ambito del servizio. La produzione di tali elaborati o documenti non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto ai fini del servizio in



argomento, ad eccezione di varianti o modifiche sostanziali che non dipendano dall'operato dell'Affidatario.

5. L'Affidatario dovrà rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici ed i servizi della committenza.
6. L'Affidatario prenderà atto che il servizio di che trattasi non comporterà, in alcun modo, il suo inserimento nell'apparato organizzativo della committenza.
7. L'offerta dell'Affidatario come risultante dalla procedura di aggiudicazione del presente servizio costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento del servizio medesimo. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive e ogni altra condizione prevista nell'offerta dell'Affidatario riferita al servizio in argomento.

#### **ARTICOLO 7 – PRESTAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE**

1. L'Autorità, qualora necessario per il buon andamento ed il regolare compimento degli interventi a cui il servizio in questione verte, si riserva di far eseguire – rispetto alle prestazioni del servizio medesimo – ulteriori e/o diverse attività sia all'Affidatario che a soggetti terzi, sulla base di compensi aggiuntivi che verranno all'uopo definiti nei termini di legge. Per tal motivo, l'Affidatario non avrà comunque diritto a pretendere indennizzi o compensi straordinari di sorta, oltre a quanto pattuito come mero corrispettivo economico per le prestazioni aggiuntive.

#### **ARTICOLO 8 – ALTRE CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

1. L'Affidatario rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di compenso oltre a quanto previsto ai sensi dell'atto contrattuale stipulato per il servizio in argomento, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per interruzioni del servizio medesimo che non siano imputabili a comportamenti dolosi o gravemente colposi della committenza.
2. L'Affidatario non potrà pretendere nessun riconoscimento economico oltre a quanto previsto dall'accordo contrattuale pattuito per il servizio in argomento nemmeno a seguito di eventuali aggiornamenti tariffari, rivalutazioni o revisioni di qualunque genere che dovessero sopraggiungere successivamente alla data di affidamento del servizio.
3. L'Autorità, ai fini del corretto espletamento del servizio in argomento, metterà a disposizione dell'Affidatario tutta la documentazione e le conoscenze in suo possesso, prestando altresì, per quanto di competenza, ogni collaborazione ed utile supporto. Detta documentazione, in particolare, può essere consultata ed acquisita in copia dall'Affidatario a proprie cure e spese, fermi restando gli obblighi di tutela e di riservatezza previsti dal presente documento e dalle vigenti norme in capo all'Affidatario medesimo.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'Affidatario si impegna a:
  - produrre un numero minimo di due copie in formato cartaceo ed una in formato digitale di ogni elaborato ed atto che da egli venga prodotto nell'ambito dell'espletamento del servizio in argomento (il formato digitale, accompagnato da dichiarazione della corrispondenza al relativo formato cartaceo, dovrà essere consultabile ed editabile per tramite dei più comuni sistemi

- informatici – es. file .DXF, .DWG, .DOC, .XLS, .JPG, ciò fatta eccezione per i soli elaborati della direzione dei lavori che verranno trasmessi in formato digitale non editabile tipo .PDF);
- produrre a proprie cure e spese, ad avvenuta ultimazione degli interventi a cui il servizio verte e prima della loro collaudazione finale, una copia conforme all'originale degli elaborati costruttivi di tutte le opere realizzate, nella versione cosiddetta “*as built*” (disegni, manuali d'uso e di manutenzione, calcoli costruttivi, dichiarazioni ed attestazioni di legge, certificazioni, etc.) redatta ai termini contrattuali dai competenti soggetti appaltatori, ciò in un formato cartaceo ed in un formato digitale (il formato digitale, accompagnato da dichiarazione della corrispondenza al relativo formato cartaceo, dovrà essere consultabile ed editabile per tramite dei più comuni sistemi informatici – es. file .DXF, .DWG, .DOC, .XLS, .JPG), sottoscritta dalle imprese appaltatrici nonché dal direttore dei lavori in segno di approvazione e riconoscimento della rispondenza allo stato effettivamente realizzato;
  - farsi parte diligente – essendo il direttore dei lavori il soggetto deputato principalmente ad interfacciarsi in rappresentanza della committenza con le imprese esecutrici degli interventi – perché sia tempestivamente trasmessa, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e definitivo, tutta la documentazione necessaria al corretto espletamento del collaudo medesimo, ivi incluse le certificazioni e le attestazioni di legge.
5. Tutte le spese derivanti dall'assunzione degli obblighi da parte dell'Affidatario per quanto previsto nel presente documento si intendono conglobate in maniera forfettaria nel compenso stabilito per il servizio in argomento. L'Affidatario rinuncia pertanto a qualsiasi rimborso, indennità, vacanza e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.

#### **ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato in favore dell'Affidatario, i progetti redatti nell'ambito del servizio in argomento resteranno di proprietà piena, assoluta ed esclusiva dell'Autorità, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno realizzazione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e/o aggiunte che saranno ritenute necessarie per qualunque motivo, ciò senza che l'Affidatario medesimo possa avanzare eccezioni, riserve o pretese di sorta.
2. Il committente, per le proprie finalità istituzionali, è altresì autorizzato all'utilizzo pieno ed esclusivo dei progetti nonché di ogni altro elaborato prodotti nell'ambito del servizio in argomento, ciò anche in caso di affidamento a terzi di prestazioni comunque connesse al servizio medesimo. In tale ultimo caso, resta inteso che le responsabilità dell'Affidatario saranno limitate alle prestazioni da egli svolte, senza possibilità alcuna di estensione alle attività svolte da soggetti terzi.

#### **ARTICOLO 10 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento del servizio in argomento nonché della conformità di quanto progettato ed eseguito nell'ambito del servizio stesso.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifica, sospensione potrà essere attuata o presa in considerazione dall'Affidatario se non risulti da apposito atto sottoscritto

dalla committenza. In difetto di detto atto, qualsiasi responsabilità per danni, ritardi o pregiudizi di sorta che dovessero verificarsi a seguito di variazioni, sospensioni, modifiche od altre iniziative analoghe prese esclusivamente dall'Affidatario ricadranno sul medesimo.

3. L'Affidatario risponderà altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni, od altri atti o comportamenti non autorizzati dalla committenza.
4. Qualunque variazione o sospensione od evento straordinario che attenga alle attività dell'Affidatario od alle imprese esecutrici degli interventi a cui il servizio in questione verte deve essere comunicato tempestivamente, per iscritto, al competente responsabile del procedimento.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio in argomento occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni affidate, l'Affidatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo originariamente stabilito per il servizio medesimo. Al di là di tale limite, l'Affidatario ha diritto alla risoluzione contrattuale ed al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei termini del presente disciplinare. Nell'ipotesi del superamento del suddetto limite, il competente responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'Affidatario che, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare o meno la prosecuzione del servizio ed a quali condizioni; nei successivi quarantacinque giorni naturali e consecutivi, l'Autorità deve comunicare all'Affidatario le proprie determinazioni al riguardo. Qualora l'Affidatario non dia alcuna risposta alla suddetta comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifesta la volontà di accettare la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni del presente disciplinare. Ove l'Affidatario non si avvalga del diritto alla risoluzione, egli è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni del servizio.
6. La committenza può sempre ordinare l'esecuzione delle prestazioni del servizio in misura inferiore rispetto a quella prevista con il presente disciplinare, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato per il servizio stesso e senza che per ciò nulla spetti all'Affidatario a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata dalla committenza all'Affidatario.
7. Laddove per qualunque giusta ragione o motivo di pubblico interesse la committenza ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione del servizio avviato, quest'ultimo, su insindacabile iniziativa della committenza stessa, potrà essere dichiarato concluso, senza possibilità di eccezioni né di indennizzi da parte dell'Affidatario. In tale evenienza, sempre che le prestazioni svolte siano giudicate dal responsabile del procedimento conformi ai requisiti dovuti, competerà all'Affidatario, del compenso originariamente pattuito, soltanto la quota corrispondente alle attività effettivamente rese, ciò a piena tacitazione di queste ultime.

#### **ARTICOLO 11 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI TEMPORALI**

1. Le prestazioni affidate decorreranno dalla data delle singole comunicazioni di avvio che, per ogni fase del servizio (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori), verranno trasmesse all'Affidatario dal competente responsabile del procedimento. Si precisa al riguardo che:

- per i due stralci di opere in cui l'intervento verrà realizzato, verrà redatto un unico progetto definitivo, mentre verranno redatti, per ciascuno dei medesimi stralci, un progetto esecutivo;
  - la progettazione esecutiva dei due stralci di intervento dovrà avvenire contestualmente.
2. Il tempo utile per la redazione del progetto definitivo dell'intero intervento previsto (primo stralcio e secondo stralcio), completo di tutti gli elaborati per esso previsti come al precedente articolo 2, comprensivo di quello per le connesse prestazioni accessorie (ricognizioni, sopralluoghi, ricerche documentali ed approfondimenti tecnici, etc.) è stabilito in **n. 90 (diconsi novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della specifica comunicazione di avvio da parte del responsabile del procedimento** (farà fede la data di ricevimento apposta sulla ricevuta postale e/o PEC).
3. Il tempo utile per la redazione contestuale del progetto esecutivo del primo lotto dell'intervento (creazione del nuovo percorso veicolare e connessa delocalizzazione del varco doganale della darsena Marche) nonché del progetto esecutivo del secondo lotto dell'intervento (prolungamento del fascio di binari cosiddetto di appoggio all'interno della zona doganale della darsena Marche), completi di tutti gli elaborati per esso previsti come al precedente articolo 2, comprensivi di quello per le connesse prestazioni accessorie (ricognizioni, sopralluoghi, ricerche documentali ed approfondimenti tecnici, etc.), è stabilito in **n. 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della specifica comunicazione di avvio da parte del responsabile del procedimento** (farà fede la data di ricevimento apposta sulla ricevuta postale).
4. Il tempo di esecuzione delle prestazioni proprie della direzione dei lavori, ivi incluse quelle per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., sarà strettamente correlato – ad insindacabile giudizio da parte dell’Affidatario – al tempo effettivo ed all’andamento della realizzazione degli interventi a cui il servizio in argomento verte. In particolare, per ciascun intervento, le attività della direzione dei lavori decorreranno dalla specifica comunicazione di avvio da parte del responsabile del procedimento e si estenderà, continuativamente, sino ad avvenuta conclusione del collaudo. In ogni caso, le attività della direzione dei lavori saranno sempre improntate alla massima tempestività ed al rispetto dei termini temporali che le norme legislative, i capitolati speciali d'appalto e gli altri atti contrattuali degli appalti prevedono per le varie incombenze (emissione dei documenti contabili e di liquidazione, stesura di verbali, controdeduzioni alle riserve delle imprese appaltatrici, etc.).
- Ai fini delle attività per la direzione dei lavori, si presume indicativamente nella sede del presente disciplinare quanto segue:
- il primo stralcio dell'intervento (creazione del nuovo percorso veicolare e connessa delocalizzazione del varco doganale della darsena Marche) è realizzabile entro un tempo massimo di n. 12 mesi;
  - il secondo stralcio dell'intervento (prolungamento del fascio di binari cosiddetto di appoggio all'interno della zona doganale della darsena Marche) è realizzabile entro un tempo massimo di n. 12 mesi;
- ciò fatto salvo quanto più precisamente determinabile nella sede progettuale che, ancorché con tempistiche di più lunga durata rispetto a quanto come sopra presunto, non potrà dar luogo a pretese né richieste di indennizzi o maggior compensi di sorta da parte dell’Affidatario.

5. Resta fermo ogni obbligo dell'Affidatario per quanto concerne l'assistenza alla committenza che, tra una fase del servizio e l'altra, si rendesse dovuta ai fini delle istruttorie amministrative, nonché per modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che, nei tempi all'uopo assegnati dal responsabile del procedimento, dovranno essere comunque apportati alla documentazione progettuale già prodotta in ottemperanza alle prescrizioni che i competenti soggetti istituzionali dovessero impartire nelle sedi di formulazione delle approvazioni e dei pareri di competenza.
6. Qualora una singola prestazione dipenda – per sequenza logica o procedimentale – da una prestazione precedente che necessita per legge di uno specifico atto di assenso comunque denominato, tale singola prestazione non potrà essere iniziata anticipatamente se non a totale rischio dell'Affidatario, il quale, nel caso, dovrà poi provvedere agli eventuali adeguamenti del caso.
7. L'Autorità si riserva di chiedere, per giusta motivazione e con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni oggetto del servizio. Qualora la sospensione perduri per più di n. 180 (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutivi, l'Affidatario potrà pretendere la risoluzione contrattuale, pur senza diritto di indennizzi o compensi aggiuntivi di sorta.
8. E' altresì motivo di sospensione legittima del tempo utile come sopra stabilito per la fase progettuale, senza che ciò costituisca diritti di indennizzi, maggiori compensi o pretese di sorta da parte dell'Affidatario rispetto all'importo contrattuale del servizio, l'esecuzione di prove, indagini, rilievi topografici od altro che la committenza, per la regolare e corretta prosecuzione del servizio medesimo, si riserva di affidare a soggetti terzi di sua scelta.

## **ARTICOLO 12 – PENALI**

1. Il ritardo conseguito nelle prestazioni progettuali oggetto del servizio, salvo i casi non dipendenti dall'Affidatario, comporterà l'applicazione, a carico dell'Affidatario medesimo, di una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivo economico previsto, per la fase progettuale interessata, in base al presente disciplinare.
2. Considerato che il servizio è articolato in più fasi progettuali e di direzione dei lavori, le eventuali penali interesseranno singolarmente ciascuna delle fasi medesime che vengano a compiersi con ritardo. Le penali sono comunque cumulabili, fino al raggiungimento del 10% (dicesi dieci per cento) del compenso complessivo del servizio. Superato detto limite, è nella facoltà del competente responsabile del procedimento intraprendere la risoluzione del contratto relativo al servizio in questione, in danno dell'Affidatario.
3. Qualora un progetto redatto ai sensi del presente disciplinare non sia approvabile perché carente o necessitante di modifiche, il responsabile del procedimento assegnerà, per gli adeguamenti del caso, un congruo tempo utile che, se non rispettato, determinerà l'applicazione della penale come sopra stabilita.
4. Il ritardo delle prestazioni del servizio connesse all'esecuzione degli interventi a cui il servizio medesimo verte (direzione dei lavori), laddove non vi siano cause indipendenti dall'operato dell'Affidatario, comporterà l'applicazione di una penale nella misura dell'uno per mille dei corrispettivi previsti per la fase di direzione dei lavori interessata, in particolare:

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative o dal capitolato speciale d'appalto di riferimento;
  - in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione od al collaudo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio comunicato appositamente, con preavviso, dal responsabile del procedimento.
5. La committenza, nella prima occasione utile (es. liquidazione dei corrispettivi previsti relativamente al servizio in argomento), potrà compensare gli importi delle penali (crediti) con i corrispettivi dovuti all'Affidatario a qualsiasi titolo, ciò su specifica disposizione del competente responsabile del procedimento.
  6. L'applicazione delle penali suddette non esclude le responsabilità dell'Affidatario per eventuali danni derivanti dai ritardi conseguiti per colpa del medesimo, né la possibilità per la committenza di pretendere indennizzi o risarcimenti, esecuzioni d'ufficio in danno dell'Affidatario, interessi legali.
  7. E' ammessa, su richiesta giustamente motivata dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali eventualmente comminate, qualora si riconosca che il ritardo effettivamente non è imputabile all'operato dell'Affidatario stesso. La disapplicazione della penale non comporta comunque, per l'Affidatario, il diritto a compensi aggiuntivi, indennizzi di sorta od interessi moratori. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la committenza su proposta del competente responsabile del procedimento.

### **ARTICOLO 13 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

1. L'Affidatario, nell'espletare il servizio in argomento, è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possano influire sull'andamento delle procedure amministrative della committenza. Egli, pertanto, senza la preventiva autorizzazione formale della committenza, non potrà divulgare a terzi notizie o informazioni specifiche su tutto quanto riguardi il servizio di che trattasi, né potrà produrre, sempre a terzi, nessuna della documentazione che venga prodotta od acquisita nell'ambito del servizio medesimo.
2. L'Affidatario è quindi direttamente responsabile degli atti a lui affidati ai fini del servizio in argomento, nonché della loro riservatezza, restando dunque obbligato per la loro corretta conservazione e la salvaguardia.
3. L'Affidatario, nell'espletare il servizio in questione, è altresì tenuto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite in materia di protezione dei dati personali dalle vigenti norme legislative, di cui, in particolare, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato ed integrato.
4. Le prestazioni del servizio dovranno essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare mai la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della committenza. L'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

5. L'Affidatario deve astenersi da tutte le procedure e dalle attività che, rispetto al servizio in questione, possano assumere aspetti di incompatibilità in relazione agli interessi pubblici e della committenza.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, resta inteso che:
- il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati");
  - il trattamento dei dati personali della committenza di cui l'Affidatario incaricato è in possesso o che alla committenza saranno richiesti o che da essa o da terzi verranno comunicati sarà svolto esclusivamente per adempimenti degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;
  - il trattamento suddetto sarà effettuato per opera di soggetti appositamente incaricati e avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità medesime, sulla base dei dati già comunicati all'Affidatario, restando l'impegno da parte della committenza di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
  - i dati della committenza, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del disciplinare, saranno comunicati a eventuali altri professionisti e consulenti per i vari adempimenti connessi al presente disciplinare, pubbliche amministrazioni preposte al controllo delle pratiche edilizie connesse al servizio in argomento, soggetti che possono accedere ai dati della committenza in forza di disposizioni di legge;
  - il conferimento da parte della committenza dei predetti dati ha natura obbligatoria ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli obblighi di legge ed al regolare adempimento degli impegni contrattuali;
  - il titolare del trattamento dei dati per conto della committenza è il responsabile del procedimento preposto al servizio in argomento;
  - in merito a quanto sopra, competono alla committenza i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n. 174 che la committenza stessa dichiara di conoscere.

#### **ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Autorità risolvere anticipatamente il contratto relativo al servizio in argomento, anticipatamente ed in ogni momento, qualora l'Affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo, oppure a norme di legge o aventi comunque forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta ai sensi del presente disciplinare o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni affidategli.
2. Il contratto relativo al servizio in argomento potrà altresì essere risolto, in danno dell'Affidatario, in uno dei seguenti casi:

- accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare in materia di riservatezza, tutela dei dati personali, incompatibilità;
  - revoca o decadenza dell'iscrizione professionale di appartenenza (nel caso in cui l'Affidatario sia strutturato in forma di associazione anche temporanea o societaria, la condizione sussiste quando non si disponga di una figura professionale sostitutiva di equivalente qualifica);
  - perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giudiziario anche di natura cautelare;
  - applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o collaboratori propri;
  - accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
  - superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali per tardata esecuzione delle prestazioni previsti dal presente disciplinare;
  - violazione o mancata ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
  - accertamento del mancato o precario espletamento delle prestazioni di direzione dei lavori, ivi incluse quelle per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (es. mancata sorveglianza dei cantieri temporanei, indugio nell'emissione degli atti di competenza, etc.).
3. La risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti avverrà con semplice comunicazione scritta da parte della committenza, recante la motivazione, purché con preavviso di n. 20 giorni naturali e consecutivi.
4. Restano valide, per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, le disposizioni del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ARTICOLO 15 – CORRISPETTIVI ECONOMICI**

1. I corrispettivi posti a base di gara per l'affidamento del servizio in questione sono stati determinati in considerazione degli importi presunti, come al precedente articolo 2, per gli interventi a cui il servizio stesso verte, secondo quanto stabilito dall'art. 262 del Regolamento in materia di contratti pubblici emanato con D.P.R. n. 207/2010, nonché in relazione alle categorie ed alle classi di opere interessate che, nel seguente prospetto, vengono indicate in riferimento al D.M. della Giustizia del 17/06/2016 ed alla Legge n. 143/1949 ss. mm. ii.:



| CATEGORIE DI OPERE             | IDENTIFICAZIONE OPERE               |                                   |                               | VALORE ECONOMICO PRESUNTO |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                | Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016 | Classi e categorie ex L. 143/1949 | Descrizione                   |                           |
| Infrastrutture per la mobilità | V.02                                | VI/a                              | Opere stradali                | € 700.000,00              |
| Strutture                      | S.03                                | I/g                               | Opere strutturali             | € 330.000,00              |
| Idraulica                      | D.04                                | VIII                              | Impianti idrosanitari         | € 50.000,00               |
| Impianti                       | IA.03                               | III/c                             | Impianti elettrici e speciali | € 50.000,00               |
| Edilizia                       | E.05                                | I/b                               | Opere murarie di finitura     | € 170.000,00              |
| Infrastrutture per la mobilità | V.02                                | VI/a                              | Opere ferroviarie             | € 2.000.000,00            |
| <b>TOTALE</b>                  |                                     |                                   |                               | <b>€ 3.300.000,00</b>     |

Il criterio di calcolo dei corrispettivi è vincolante e onnicomprensivo.

2. I corrispettivi come sopra desunti sono comunque ritenuti dalle parti adeguati all'importanza ed alla tipologia degli interventi a cui il servizio in questione verte, oltre che al decoro delle professioni ai sensi dell'art. 2233 – secondo comma del Codice Civile. Tali corrispettivi si intendono altresì comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo complessivamente spettante all'Affidatario per onorari e spese, al lordo dello sconto in ribasso contrattualmente stabilito per il servizio in argomento, corrisponde all'importo di € 299.518,78, oltre ai connessi oneri contributivi di legge, ciò secondo quanto desunto in base all'applicazione delle tariffe e dei criteri di cui al D.M. della Giustizia n. 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) e del D.M. della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Detto corrispettivo sarà ripartito secondo le incidenze percentuali dei singoli gruppi di prestazioni come di seguito indicato:

- progettazione definitiva globale: 33,15% (€ 99.290,48);
- progettazione esecutiva dell'intervento per la creazione del nuovo percorso veicolare, inclusa la delocalizzazione dell'esistente varco doganale: 11,45% (€ 34.294,90);
- progettazione esecutiva del prolungamento del fascio di binari cosiddetto di appoggio all'interno della zona doganale della darsena Marche: 6,34% (€ 18.989,49);
- direzione dei lavori per l'intervento finalizzato alla creazione del nuovo percorso veicolare, comprensivo della delocalizzazione dell'esistente varco doganale; 28,77% (€ 86.171,55);
- direzione dei lavori per l'intervento finalizzato al prolungamento del fascio di binari cosiddetto di appoggio all'interno della zona doganale della darsena Marche: 20,29% (€ 60.772,36).

6. L'Affidatario, qualora nel corso della redazione dei vari livelli di progettazione – sulla base delle autonome scelte professionali – rilevi delle esigenze progettuali tali da comportare modifiche al

complessivo compenso economico del servizio in argomento nelle singole categorie e classi come individuate al precedente punto 1., potrà rimodulare gli importi delle stesse categorie e classi purché:

- siano rispettati i limiti finanziari sia del servizio di che trattasi che degli interventi a cui esso verte;
- siano rispettati gli obbiettivi preposti agli interventi in base al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al precedente art. 1;
- siano comunque osservate le norme legislative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di contratti pubblici.

Eventuali rimodulazioni del corrispettivo economico di cui sopra dovranno avvenire sempre in base ai criteri ed alle tariffe di cui ai succitati Legge n. 143/1949 ss. mm. ii. e D.M. della Giustizia n. 143/2013 e Decreto M. della Giustizia 17 giugno 2016, nonché con applicazione dello sconto in ribasso già offerto dall'Affidatario e stabilito ai fini dell'assunzione dell'incarico per il servizio in argomento.

7. Eventuali prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per esigenze sopravvenute nel corso del servizio, compresa la redazione di perizie suppletive e/o di variante relative a lavori appaltati, verranno compensate – purché ordinate o comunque concordate per iscritto con la committenza – sempre secondo i criteri e le tariffe come sopra adottati nella determinazione del corrispettivo economico relativo al servizio medesimo, nonché con applicazione dello sconto già per quest'ultimo stabilito; ciò fatte comunque salve le condizioni di cui al precedente art. 10. Non verranno compensate dall'Autorità le prestazioni aggiuntive che fossero dovute per colpe, negligenze od errori dell'Affidatario.
8. Nei casi di prestazioni aggiuntive dovute a varianti dei lavori affidati in appalto, il corrispettivo delle stesse sarà determinato come differenza tra il compenso calcolato per l'importo della relativa perizia di variante – per il quale verranno sommate tutte le partite sia in aumento che in diminuzione – e quello relativo al progetto originario a cui la perizia stessa si riferisce. Resta inteso, al riguardo, che le variazioni pur in diminuzione potranno concorrere al conteggio del corrispettivo suddetto purché queste si rendano effettivamente dovute per il perseguimento degli obbiettivi preposti al progetto originario e non a mero stralcio di opere o prestazioni ancorché attuato su disposizione della committenza.
9. Fatti salvi i casi di prestazioni aggiuntive sopra contemplati, il corrispettivo totale previsto dal presente disciplinare resta fisso ed invariabile, a prescindere dall'effettiva entità che, per gli interventi a cui il servizio in questione verte, verrà riscontrata – anche fosse in aumento o in diminuzione – nelle sedi progettuali ed esecutive.
10. Ai fini del servizio in questione, l'I.V.A. non è imponibile, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 9 – 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

## **ARTICOLO 16 – STRUTTURA OPERATIVA**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, quest'ultimo dovrà essere evaso per tramite di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che si renderanno per ciò personalmente responsabili e, comunque, verranno

nominativamente indicati – con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali – già in sede di partecipazione alla procedura di gara volta all'affidamento del servizio in questione.

Deve inoltre essere indicata, nella domanda di partecipazione alla suddetta gara, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (progettista coordinatore), che dovrà interfacciarsi con il competente responsabile del procedimento, anche attraverso il personale di supporto allo stesso.

Tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge.

Per lo svolgimento dell'incarico viene stimata la disponibilità minima di almeno n. 2 unità, di cui:

- un ingegnere civile professionista, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali con specializzazione nel settore civile, ambientale, industriale e dell'informazione;
- un geologo professionista abilitato ad eseguire le prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Almeno uno dei soggetti componenti la struttura operativa che andrà a svolgere il servizio in argomento dovrà essere regolarmente abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato. Tali funzioni potranno essere svolte anche da un altro soggetto non coincidente con quelli sopra indicati, purché in possesso dei requisiti specifici di cui al succitato D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii..

I suddetti professionisti potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Si precisa in proposito che:

- dovrà essere preventivamente individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- in sede di gara, a pena di esclusione, devono essere indicati il professionista geologo abilitato facente parte della struttura operativa concorrente, nonché il componente della struttura medesima che assumerà le funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
- per la redazione della relazione geotecnica, sismica e sulle strutture, geologica ed energetica, il professionista responsabile potrà avvalersi del supporto di figure professionali specialistiche necessarie per il corretto espletamento dell'incarico;
- tutti gli elaborati quindi dovranno essere debitamente firmati da figure abilitate dalla normativa. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni oggetto del presente appalto non possono essere subappaltate eccettuate quelle attività specificatamente previste dalla norma citata.

Si specifica che il presente capitolato individua solo quantitativamente le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico.

Ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico, eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante; in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della stazione appaltante, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario, di ogni altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali.

Il gruppo di progettazione potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione, i cui nominativi dovranno essere riportati in sede di presentazione dell'offerta.

#### **ARTICOLO 17 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ECONOMICI**

1. I corrispettivi economici ed i relativi adeguamenti come previsti dal presente disciplinare verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
  - le somme dovute a compenso della progettazione definitiva ed esecutiva verranno liquidate, secondo le rispettive quote individuate secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare, entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuta favorevole verifica preventiva ex D.P.R. n. 207/2010 di ciascuno dei progetti consegnati ad evasione del servizio in argomento;
  - le somme dovute a compenso per le prestazioni della direzione dei lavori verranno corrisposte proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento – entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla sua maturazione – degli interventi a cui le prestazioni stesse attengono, nella misura dei 9/10 del loro ammontare; ciò previa specifica attestazione di regolare esecuzione da parte del competente responsabile del procedimento;
  - l'importo residuo a saldo delle stesse prestazioni di direzione dei lavori verrà liquidato entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo a cui esse attengono.
2. La liquidazione dei compensi per il servizio in argomento resta sempre subordinata al permanere dell'efficacia temporale delle assicurazioni di legge dovute dall'Affidatario, nonché alla regolarità delle fatture fiscali proposita emesse e degli adempimenti da egli dovuti per legge in materia previdenziale e fiscale (per la verifica di tali regolarità, si farà riferimento alle disposizioni di legge).
3. Qualunque somma dovuta dall'Affidatario all'Autorità, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, verrà compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo. Se i crediti da quest'ultimo maturati fossero insufficienti per il pagamento delle penali, danni o quant'altro dovuto, l'Affidatario sarà tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto della committenza ad esperire le azioni che ritenga più opportune e convenienti per il reintegro delle somme dovute in base ai propri diritti.
4. Nel caso di sospensioni del servizio di durata superiore a n. 30 giorni naturali e consecutivi, non dipendenti dall'operato dell'Affidatario, il responsabile del procedimento potrà autorizzare – in deroga a quanto sopra – il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte in quota parte proporzionale all'ammontare del loro valore; ciò fatti salvi i termini per il pagamento delle rate a saldo.

## **ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI**

Per la partecipazione alla presente procedura NON è RICHIESTA la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N.50/2016 (pari al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto). Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza, con massimale non inferiore ad e 1.500.000,00, deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo. All'atto del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, prestare garanzia definitiva come per legge. La mancata produzione della polizza assicurativa di cui al precedente punto prima dell'approvazione dei progetti attinenti al servizio in questione esonererà la committenza al pagamento dei previsti compensi economici.

## **ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato non può avvalersi del subappalto, fatte le disposizioni del medesimo articolo di legge. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell'art. 105 – comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.

Ai sensi dell'art. 105 – comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve indicare la terna dei subappaltatori e deve dimostrare l'assenza, in capo ai medesimi, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere il DGUE allegato al presente disciplinare. Si precisa che l'operatore economico non può indicare, quali subappaltatori, soggetti che concorrono alla presente procedura.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, non è consentito il subappalto delle prestazioni necessarie alla relazione geologica in sede di progettazione. L'Affidatario dovrà pertanto includere, all'interno della propria struttura di progettazione, la presenza di un geologo regolarmente abilitato ed iscritto al proprio albo professionale, quale componente di un'associazione temporanea, o associato di un'associazione tra professionisti, oppure quale socio / amministratore / direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Il contratto relativo al servizio in argomento non può essere ceduto a pena di nullità.

## **ARTICOLO 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le controversie che dovessero insorgere relativamente al servizio in argomento, ferme restando le cause di risoluzione contrattuale previste dal presente disciplinare e dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, resta competente il Tribunale Civile di Ancona, escludendo a priori la possibilità del ricorso all'arbitrato.